



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno della seduta del 27 / 10 / 2017

N. <u>63</u> del Reg.	Oggetto: Statuto AMET s.p.a.- Approvazione modifiche con separazione funzionale.
Data: <u>27 / 10 / 2017</u>	

L'anno duemiladiciassette , il giorno 27 del mese di ottobre , alle ore 10,06
 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
 Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica
 di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante
 con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Carlo Casalino

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 20,13 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come
 appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo	x	
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso	x	
8) Avantario Carlo	x	
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico	x	
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina	x	
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco		x
23) Briguglio Domenico	x	
24) Cirillo Luigi		x
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella		x
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe		x
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 22 Totale assenti n. 11

Relaziona l'Assessore proponente dott. Lignola.

(Si dà atto che il dott. Pedone lascia l'aula perché deve andare via).

Intervengono i Consiglieri Lima, De Laurentis e Barresi come da resoconto di seduta che si allega.

L'Assessore Lignola replica per l'Amministrazione.

Interviene il Consigliere Laurora Francesco.

A questo punto il Presidente non essendoci altri interventi pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione agli atti:

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.22
Assenti:	n.11 (Bottaro - Florio - Papagni - Tomasicchio - Tolomeo - Laurora F.sco - Cirillo - Di Lernia - Merra Lapi - Corrado)
Voti Favorevoli:	n.20 (Laurora C. - Ferrante - Laurora T. - Avantario - Cormio - Marinaro - De Laurentis - Ventura - Nenna - Amoroso - Barresi - Di Tondo - Zitoli - Lovecchio - Loconte - Capone - Briguglio - Lops - Procacci - Cinquepalmi)
Astenuti:	n.2 (De Toma - Lima)

La proposta di deliberazione viene dichiarata approvata.

Il Presidente, quindi, pone in votazione per alzata di mano la immediata eseguibilità del provvedimento innanzi approvato, ovvero:

Presenti:	n.22
Assenti:	n.11 (Bottaro - Florio - Papagni - Tomasicchio - Tolomeo - Laurora F.sco - Cirillo - Di Lernia - Merra Lapi - Corrado)
Voti Favorevoli:	n.20 (Laurora C. - Ferrante - Laurora T. - Avantario - Cormio - Marinaro - De Laurentis - Ventura - Nenna - Amoroso - Barresi - Di Tondo - Zitoli - Lovecchio - Loconte - Capone - Briguglio - Lops - Procacci - Cinquepalmi)
Astenuti:	n.2 (De Toma - Lima)

La proposta viene approvata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-Il Comune di Trani è socio unico dell'AMET S.p.A., avente sede legale in Trani alla piazza Plebiscito, n. 20, C.F. 04938250729, P.IVA 04938250729 e capitale sociale interamente versato di € 11.513.410

-che detta società presta *in house* i seguenti servizi (rif. D.C.C. n. 94/2014):

a. energia elettrica: la società è titolare della concessione per la distribuzione di energia elettrica nel territorio del comune di Trani di cui gestisce anche gli impianti di illuminazione pubblica. Nello specifico sono affidati ad AMET S.p.A. l'esecuzione e la gestione dei servizi di illuminazione pubblica e monumentale; impiantistica semaforica, ivi compresa la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza;

b. trasporto pubblico locale: esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete del Comune di Trani

c. DARSENA: gestione integrata dei posti barca e del servizio per consentire l'approdo, l'ormeggio e il disormeggio delle imbarcazioni da diporto, in sosta e in transito, l'uso dei pontili, delle banchine, delle piattaforme e dei servizi da parte degli utenti diportisti e mantenimento delle necessarie attrezzature mobili esistenti; assistenza alle operazioni di ormeggio e di disormeggio delle imbarcazioni da diporto; controllo degli accessi degli utenti diportisti; uso degli ancoraggi, nonché degli impianti di erogazione di energia elettrica e acqua; servizio di controllo e custodia delle imbarcazioni e degli impianti, sia mediante propri dipendenti che avvalendosi di istituti di vigilanza.

d. gestione parcheggi ed aree di sosta

RILEVATO, pertanto, che, l'ente ha espresso la volontà del mantenimento della partecipazione nella società *de quo*,

VALUTATO, pertanto, a motivare ulteriormente la volontà di mantenimento della partecipazione, che detta società è da ritenersi strettamente necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente, per le motivazioni di cui al punto precedente;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e segnatamente l'art. 5, ove sono indicati le condizioni giuridiche minime per la qualificazione dell'istituto dell'*inhouseproviding*:

a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;*

b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

c) *nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, e successive modificazioni recante una disciplina unica e coordinata del settore, ove è disposto l'obbligo di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico già costituite all'entrata in vigore dello stesso e sono disciplinati ed innovati i **seguenti** elementi minimi:

- introduzione dell'oggetto sociale esclusivo, secondo i principi di cui all'art. 4, c. 4;

- divieto di costituzione di nuove società e di acquisizione di nuove partecipazioni per le società strumentali- art. 4, c. 5;
- principi in ordine all'organizzazione ed alla gestione societaria, quali la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, nonché l'integrazione di ulteriori strumenti di governo societario, valutando l'inserimento di quelli indicati all'art. 6, c. 3 (es. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme in materia di concorrenza e di tutela della proprietà industriale ed intellettuale; ufficio di controllo interno; adozione di codici di condotta; programmi di responsabilità sociale di impresa)- art. 6;
- principi in materia di definizione degli organi amministrativi e di controllo e dei relativi poteri, di definizione dei limiti di compensi, premi, indennità, gettoni di presenza, divieto di istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società- art. 11;
- divieto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti di rivestire l'incarico di amministratore delle società a controllo pubblico -art. 11, c. 8;
- l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; art. 11, c. 9 lett. a
- l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; art. 11, c. 9 lett. b
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; art. 11, c. 9 lett. c
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. art. 11, c. 9 lett. d
- obblighi informativi alla struttura di cui all'art. 15 e strumenti volti ad assicurare la trasparenza dell'attività della società pubblica;

ATTESO CHE segnatamente per le società *in house*, il testo unico delle società a partecipazione pubblica pone l'inserimento obbligatorio delle seguenti clausole statutarie (art. 16):

1. in relazione alla composizione del capitale sociale: clausola statutaria concernente il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. definizione dell'assetto organizzativo del controllo analogo con attribuzione di facoltà di inserire clausole statutarie in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis (amministrazione della società) e dell'articolo 2409-novies (consiglio di Gestione) del codice civile;

3. a comprova del requisito dell'attività prevalente: previsione statutaria del limite minimo di fatturato (oltre l'ottanta per cento) da maturarsi nello svolgimento dei compiti affidati alla società stessa dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, contestualmente disponendo che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

RILEVATO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il *Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani*;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare lo statuto AMET S.p.A., aggiornandolo sulla base delle norme più recenti adottate in materia di società a partecipazione pubblica e di organismi *in house*, nonché alle disposizioni del Regolamento sul controllo analogo del comune di Trani, come indicato in narrativa;

LETTO lo schema di Statuto, coordinato con le proposte di modifica, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale,

RITENUTO detto schema conforme agli indirizzi indicati in narrativa e pertanto, ritenuto di doverlo approvare

DATO ATTO che

-lo Statuto, redatto per atto pubblico e allegato all'atto costitutivo, è l'atto recante le norme relative al funzionamento della società ex art. 2328 c.c.

- il codice civile attribuisce all'assemblea straordinaria la competenza di deliberare le modifiche statutarie- art. 2365 c.c.

- ai sensi dell'art. 9 TU società partecipate per le partecipazioni di enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco

-il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello Statuto ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese - art. 2436 c.c.

PRESO ATTO CHE l'art. 26 d.lgs. 19.08.2016, n. 175 sottopone le società partecipate a controllo pubblico all'obbligo di adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto *de quo*;

RITENUTO necessario, pertanto, in esecuzione della citata normativa, autorizzare il Sindaco in qualità di rappresentante del Comune di Trani nella compagine sociale dell'AMET S.p.A., a:

1. richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria AMET S.p.A., ai sensi dell'art. 14 vigente Statuto, per l'approvazione delle modifiche allo STATUTO di cui alla presente;
2. manifestare la volontà di modificare lo statuto conformemente al testo approvato in allegato alla presente deliberazione, nel corso dell'assemblea straordinaria che sarà all'uopo convocata dagli organi societari competenti;

ATTESO, altresì, che la proposta di modifica de quo reca attribuzione di poteri e di indirizzi in ordine l'adeguamento alle norme in materia di separazione funzionale, in ottemperanza alle prescrizioni in materia di unbundling funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM e relativo allegato A emanata dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con cui sono state recepite le indicazioni fornite, dapprima, dalla normativa comunitaria con le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e, successivamente, da quella nazionale con il D. Lgs. n. 93/11.

DATO ATTO altresì, che le predette modifiche statutarie, sotto il profilo dell'oggetto sociale, non comportano un cambiamento significativo dell'attività della società e pertanto non sono sottoposte all'applicazione dell'art. 7, c. 7 lett. a) d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'art. 42 TUEL che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'approvazione degli statuti, nonché degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche;

VISTO l'art. 239 TUEL che attribuisce all'organo di revisione la competenza di rendere pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente ex art. 49 TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Dirigente Area Economico Finanziario e il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del decr. Legisl. n. 267/2000

STANTE l'urgenza di provvedere alla luce del termine di cui all'art. 26 d.lgs. 19.08.2016, n. 175;

RAVVISATI, pertanto, gli estremi per ricorrere alla dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, c. 4 TUEL della presente deliberazione.

VISTI:

- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e segnatamente l'art. 42, c. 2 lett. a), e) e g)
- lo Statuto del Comune di Trani

Con l'esito delle votazioni come in premessa riportate

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le modifiche allo Statuto dell'AMET S.p.A. e, conseguentemente, il testo di Statuto coordinato con le stesse, composto da n. 39 articoli allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2.1 Di dare indirizzo ed autorizzare il SINDACO, in qualità di rappresentante dell'Ente socio unico AMET S.p.A., ad esternare la volontà di addivenire alle suindicate modifiche statutarie, deliberandone il formale recepimento in assemblea straordinaria che sarà all'uopo convocata da AMET S.p.A.;
3. Di autorizzare il Sindaco a chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria AMET S.p.A., per la deliberazione consequenziali
4. Di trasmettere il presente provvedimento ad AMET S.p.A., e al Dirigente Area LAVORI PUBBLICI, per gli adempimenti consequenziali;
5. Di dare atto che la deliberazione assembleare di modifica dello statuto dovrà essere depositata nel Registro delle imprese
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, sotto il link Amministrazione trasparente/enti controllati;
7. Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma d.lgs. 267 del 18.08.2000

STATUTO AMET S.p.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1- DENOMINAZIONE

1. è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, posseduto da Enti pubblici locali nella definizione dell'art. 2, co.1 del TUEL, denominata "AMET S.P.A.". La società è organizzata e opera in conformità al modello in house providing, di cui all'ordinamento comunitario ed italiano vigente ed assoggettata al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.

2. La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non al di fuori della competenza territoriale del socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di marginalità è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

1. La società, previo indirizzo espresso dal socio in assemblea, nel rispetto dei presupposti giuridici del controllo analogo, ed in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 4, c. 4, potrà ai sensi della legge realizzare e gestire le seguenti attività:

- a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita d'energia elettrica;
- b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;

- c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audio-video;
- d) gestione ed esercizio d'impianti di cogenerazione e d'energia alternativa;
- e) il trasporto e la mobilità pubblica e privata di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo in territorio, urbano, suburbano, extraurbano e tutte le attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;
- f) gestione ed esercizio d'infrastrutture per il trasporto;
- g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura sia su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;
- h) realizzazione, gestione ed esercizio d'attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;
- i) servizi coordinati all'assistenza, alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;
- j) gestione ed esercizio d'impianti semaforici di segnaletica luminosa;
- k) gestione ed esercizio d'impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;
- l) progettazione e gestione di piani di viabilità;
- m) gestione ed esercizio d'impianti di pubblica illuminazione;
- n) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere;
- o) gestione, manutenzione ed esercizio d'acquedotto e fognatura;
- p) la società svolge le attività di consulenza e del rispetto della normativa vigente.

2. La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta.

3. Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale.

4. Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, di attività strumentali o di supporto a quelle indicate nel precedente capoverso, purché non prevalenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale.

5. In ottemperanza alle prescrizioni in materia di unbundling funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM e relativo allegato A emanata dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con cui sono state recepite le indicazioni fornite, dapprima, dalla normativa comunitaria con le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e, successivamente, da quella nazionale con il D. Lgs. n. 93/11, la Società si propone lo scopo di a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; di b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; di c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; di d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

6. La società, per il conseguimento degli scopi sociali e purché ciò non alteri i presupposti giuridici dell'in house providing, potrà inoltre:

a) compiere qualsiasi operazione in relazione alle attività comprese nell'oggetto sociale, tra cui operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali purché le predette operazioni non sottraggano le risorse necessarie all'efficace ed efficiente espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società e non siano in contrasto con i fini societari

b) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto connesso al proprio purché siano rispettati i parametri di cui all'art. 4 del D.Lgs.

n. 175 del 2016 e che avvenga in conformità agli oneri di motivazione di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

7. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

8. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

9. La società avrà l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni dell'ente pubblico socio e sulla scorta delle convenzioni di affidamento che quest'ultimo intenderà affidare.

10. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

11. La società potrà svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale, purché ciò non alteri il rapporto di delegazione interorganica con il Comune di Trani.

ARTICOLO 2 BIS) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE

1. I servizi saranno gestiti nel rispetto delle norme di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso l'Ente Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed affidabilità.

2. In ottemperanza ai principi generali che consentono l'affidamento diretto di servizi "in house providing" viene stabilito quanto segue:

a. L'obbligo per la società di trasmissione all'Ente comunale dei documenti di programmazione e del piano industriale, redatti nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale per la successiva approvazione;

b. lo schema tipo dei contratti di servizio è approvato\modificato dal Consiglio comunale;

c. Il potere dell'Ente pubblico di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità spetta al Consiglio comunale;

d. L'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti in house providing;

e. Obbligo per la società di ottemperare alle norme del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani, in conformità delle norme del codice civile e della normativa di riferimento.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2055, salvo proroga stabilita con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o scioglimento anticipato.

ART. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede legale in Trani (BT); l'Organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 11.513.410,00 (undicimilionicinquecentotredicimilaquattrocentodieci virgola zero zero).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 1.151.341 azioni nominative del valore nominale di euro dieci e centesimi zero (euro 10,00).

3. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 c.c.

4. La misura complessiva del capitale sociale detenuto dal Comune di Trani non potrà mai essere inferiore al 51%, con la partecipazione degli enti locali di cui all'art. 1 co. 1 del presente statuto. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti, di soci o di terzi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei seguenti diritti:

- il diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota pari al 20 per cento del dividendo complessivo.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili.

3. In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'Organo amministrativo può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori a un prezzo prefissato.

ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 comma 4 del presente Statuto.

ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I soci potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia e dall'art. 14 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno procedere ad effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla Società con le modalità, nei limiti e con i criteri stabiliti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 3 marzo 1994 ed in ossequio all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla Società, devono intendersi infruttiferi ancorché abbiano a protrarsi nel tempo e per più esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del titolo oneroso degli stessi adottata dall'assemblea ordinaria. Dal bilancio della Società dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono stati erogati.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. In caso di trasferimento, ad un altro ente pubblico nella definizione di cui al precedente art. 1, co. 1 del presente statuto e tra enti già soci, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, c. 1 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, o comunque dalla normativa vigente in materia di house providing, e dall'art. 5 del presente Statuto, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'Organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

2. In caso di aumento del capitale, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute. Ogni aumento di capitale avverrà senza modificare la proporzione all'epoca esistente tra le varie categorie di azioni in circolazione o la cui emissione sia comunque stata deliberata a servizio del prestito obbligazionario. Le nuove azioni di ciascuna categoria saranno offerte in opzione ai rispettivi possessori. Il diritto di opzione può

essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c..

3. Al Socio Comune di Trani spetta il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni della società da qualunque altro socio alienante per cui i soci che intendono cedere le proprie azioni debbono darne comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata che indichi le modalità di vendita ed il prezzo. Ricevuta tale comunicazione l'Organo amministrativo informa a sua volta il Comune di Trani.

4. Entro 30 giorni da tale ultima comunicazione ciascun socio deve informare per iscritto il suddetto Organo sulla sua volontà di acquisto. Decorso inutilmente tale termine il diritto si intende rinunciato.

5. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

6. I trasferimenti delle azioni devono avvenire nel rispetto della normativa in materia e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (art. 16, c. 1) e della disciplina vigente in materia di società in house.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e nel rispetto della normativa vigente.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale

venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le modalità previste dall'art. 2437-ter c.c..

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani e di quanto previsto dalla normativa vigente per l'istituto dell'in house providing, spetta all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società.

2. L'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'Organo amministrativo:

a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;

b) ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000.

ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e posta elettronica).

ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'Organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega conferita, rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo quanto previsto espressamente dalla legge in casi particolari.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 19) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'Organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e nel rispetto delle limitazioni previste dalle leggi in materia, l'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un Organo amministrativo composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione 6bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, nonché del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile, il Comune di Trani ha diritto di procedere alla nomina diretta dell'Amministratore Unico e, nell'ipotesi di Organo amministrativo, alla nomina di un numero di amministratori proporzionale (con arrotondamento per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il presidente. In tale caso il Comune di Trani si asterrà dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare. Essi amministratori hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'assemblea. L'efficacia della nomina è disciplinata dall'art.9 comma 7 D.Lgs. n.175/2016.

3. Nel caso in cui il Comune di Trani non dovesse provvedere, nei termini previsti dalla legge, a nominare in tutto o in parte i propri amministratori, alla loro nomina provvederà l'assemblea dei soci.

4. I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci con l'astensione del Comune di Trani.

5. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

6. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Gli amministratori nominati direttamente dal Comune di Trani potranno essere revocati in qualsiasi momento, per cessazione del rapporto fiduciario, dal Sindaco del Comune stesso che procederà direttamente alla sostituzione dei consiglieri revocati.

7. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo, l'intero Organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, autonomia e indipendenza,

previsti dalla normativa di riferimento, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi. Ai sensi dell'art. 11, c. 8 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

10. L'Organo amministrativo elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'Organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato anche un vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina fermo restando che la carica di vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

11. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, ove compatibile con la normativa in vigore.

12. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'Organo amministrativo determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

13. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

14. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

15. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Organo amministrativo, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. L'Organo amministrativo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze dell'Organo amministrativo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Organo amministrativo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'Organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 22) POTERI DEL ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di assemblea e del Comune di Trani impartiti nell'ambito del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle -società in house, e fatte salve le prerogative del Gestore Indipendente se nominato in ottemperanza alla normativa sulla separazione funzionale richiamata all'art.2 c.5 del presente statuto, gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 14.2 lettera a) del TIUF, in ottemperanza alle prescrizioni in materia di Unbundling funzionale, il Gestore Indipendente esprime parere vincolante.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente comma, spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) propone all'assemblea eventuali adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo:

- a) nominare il Gestore Indipendente ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A della Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM s.m.i.;
- b) nominare il Responsabile della conformità ai sensi dell'art. 15 dell'Allegato A della Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM s.m.i.;

d) porre in essere ogni altro adempimento necessario per l'attuazione delle prescrizioni normative e regolamentari in materia di unbundling funzionale.

ARTICOLO 23 IL GESTORE INDIPENDENTE

1. Il Gestore Indipendente viene nominato, ai sensi dell'art. 12 dell'allegato A della deliberazione 22/06/2015 n. 296/15/R/COM e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 3 della detta deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto ai sensi dell'art. 9 dell'allegato A da uno o più consiglieri di amministrazione e da personale con funzioni dirigenziali apicali, aventi i requisiti di indipendenza dettati dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

2. Il Gestore Indipendente, al quale è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica:

a) esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività di Distribuzione e Misura dell'energia, separata funzionalmente dall'attività di Vendita;

b) predispone il piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'approvazione da parte del Cda ed esprime il proprio parere vincolante;

c) assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

3. Allo stesso devono essere conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri e le procure anche per la rappresentanza ad agire nei confronti dei terzi.

4. In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di

appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione di energia elettrica.

ARTICOLO 24) PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Presidente convoca l'Organo amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il Organo amministrativo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Il delegato è tenuto a riferire al Organo amministrativo e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. Al Presidente o ad un membro dell'Organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del

caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ssmii e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ART. 25) - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente del Organo amministrativo, previa deliberazione del Organo amministrativo;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti all'amministratore delegato.

2. L'Organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 25) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Organo amministrativo e del suo presidente.

ART. 27 - DIRETTORE GENERALE

1. L'assemblea può nominare un direttore generale su designazione del Presidente, previa selezione ad evidenza pubblica, determinandone il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia, di cui all'art. 11 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'incarico di direttore generale dura tre anni ed è rinnovabile.

Il direttore generale:

a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'organo amministrativo;

b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione dei dirigenti;

c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza dell'organo amministrativo;

d) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa dell'organo amministrativo;

e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze dell'organo amministrativo;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo ed i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente

- g) dirige il personale, previa approvazione dell'organo amministrativo
Adotta tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di proposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;
- h) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dall'organo amministrativo;
- i) promuove azioni giudiziali e resiste alle stesse, con facoltà di conciliarle o transigerle, anche senza autorizzazione del Presidente dell'organo amministrativo, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero controversie di lavoro;
- j) interviene di norma personalmente nelle udienze di trattazione delle cause di lavoro;
- k) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società, nei limiti di spesa stabiliti di volta in volta dall'organo amministrativo salva l'autonomia di spesa attribuita al Presidente
- l) informa comunque il presidente e/o l'organo amministrativo su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesta qualsiasi tipo di informativa;
- m) deve sottoporre all'organo amministrativo, al fine di ricevere ratifica ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto;
- n) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al presidente. In caso di assenza o impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del direttore generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale, designato dal direttore generale, salva la facoltà della assemblea di procedere autonomamente alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore a 60 giorni. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questo.

Egli risponde del proprio operato periodicamente e direttamente al Presidente dell'organo amministrativo.

Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione l'art. 2396 c.c..

ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c., il socio pubblico ha la facoltà di procedere alla nomina di un numero di componenti del collegio sindacale in proporzione al numero delle azioni possedute. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti e deve rispettare la parità di genere. Spetta al Comune di Trani la nomina del Presidente.
2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, autonomia e indipendenza, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.
3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

Spettano al collegio sindacale i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge.

ARTICOLO 29) CONTROLLO CONTABILE

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. N.175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

2. Il Revisore legale o la società di revisione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina il Revisore legale o la società di revisione determina il compenso loro spettante sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di società pubbliche".

3.L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 31) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

3. Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ART. 32) - OBBLIGAZIONI

1. La società può emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, demandandosi al Organo amministrativo la fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'Organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

ART. 34) UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e

quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 35 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'Organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il Organo amministrativo, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'Organo amministrativo, i sindaci e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare

oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 38) CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e ai connessi provvedimenti si rinvia alla disciplina regolante la materia ed alla normativa vigente.

ARTICOLO 39) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata o, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o fax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, comitato del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via fax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del fax; qualora la trasmissione del fax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 40) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

COMUNE DI TRANI



CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27 ottobre 2017

PUNTO N. 7 ALL'O.D.G. EX PUNTO 6: "STATUTO AMET S.P.A.. APPROVAZIONE MODIFICHE CON SEPARAZIONE FUNZIONALE".

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Successivo punto all'ordine del giorno: "Statuto AMET s.p.a.. Approvazione modifiche con separazione funzionale". Il relatore è l'Assessore Lignola. Prego Assessore, può relazionare.

LIGNOLA LUCA – Assessore

In maniera molto semplice, quanto... ripeto, quanto già detto nelle Commissioni. Abbiamo ricalcato quello che lo Statuto dell'AMIU che (inc.) era stato approvato in modo tale da render anche l'AMET sottoponibile al controllo analogo. L'unica differenza è la separazione funzionale. Che vuole dire? Vuol dire che siccome all'interno dell'AMET possano essere svolte delle attività diverse, c'è necessità che vi sia una separazione funzionale. Ma l'intero testo ricalca esattamente quello dell'AMIU, lo Statuto dell'AMIU che penso fu ampiamente condiviso, furono accolte le osservazioni proponendosi sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Quindi credo che non sia il caso di dilungarmi.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Chiedo scusa Assessore, salutiamo il dottor Pedone che gentilmente è venuto in aula pur non essendo obbligato. Prego Assessore, chiedo scusa. Nr 44 chi è? Lima. Prego Consigliere.

LIMA RAIMONDO – Consigliere Comunale

Sì grazie. Assessore ci risulta che in AMET sia già in vigore questa separazione funzionale. Se così fosse era legittimato il C.D.A. di AMET ad effettuare già questa separazione funzionale? E se così fosse, non sarebbe il caso di revocare immediatamente il C.D.A. di AMET per questo abuso da parte dell'azienda? Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Consigliere nr 11 De Laurentis, prego.

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Assessore, giusto un chiarimento. Siccome non è mi è stato possibile scaricare, non so se l'ha inviato il provvedimento nuovo, è identico a quello della volta scorsa e quindi l'emendamento è da porre in votazione?

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

E quindi non è identico a quello della volta scorsa!

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Quindi è un nuovo documento. Quindi lo statuto è nuovo. Quindi avrò modo ora di vederlo perché ero convinto che fosse sempre il precedente statuto, visto che non... non l'ho ricevuta la delibera quantomeno non...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

E Sì, è stata mandata a quel *dropbox*, ma non sono riuscito a scaricarli. Okay do un'occhiata e le faccio sapere. Le faccio sapere Assessore. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Okay.

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Quindi lei mi dice che l'emendamento che presentammo la volta scorsa è recepito. È integralmente recepito. Grazie Assessore.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ci sono altri interventi? No.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

C'è un chiarimento non un intervento. Prego Consigliere 28.

LAURORA FRANCESCO – Consigliere Comunale

(inc. fuori microfono) la figura del gestore indipendente. Ora, come accennava il Consigliere Lima, l'11 agosto, il Presidente ha dichiarato in un'assemblea, dove hanno partecipato pure i rappresentanti sindacali però non le organizzazioni sindacali, però è un problema loro. Dunque ha comunicato di aver, in quella seduta, nominato... il consiglio di amministrazione ha nominato due figure. Ha nominato un componente politico ed un componente, una figura apicale. Quindi la composizione di questo gestore indipendente, oggi come oggi, ammonta a due componenti. Poiché il gestore indipendente esprime parere vincolante, ora, si vuole capire, nel momento in cui c'è una discordanza tra i due, il parere che è vincolante, non è obbligatorio, è vincolante, per l'organizzazione e quant'altro, chi prevale dei due? Voglio capire se la figura politica funge da Presidente e quindi il voto vale a due oppure è prevalente la componente tecnica, in questo caso, la figura apicale. Cioè mi sono posto questo problema. È vincolante, non è obbligatorio. Quindi domani, se c'è questa discordanza tra i due, quale politica, chi prevale? È vero che è prevista... è previsto anche un numero di componenti maggiori, però, oggi come oggi, il Presidente, il C.D.A. ha nominato solo questi due componenti. Grazie. Se mi vuole dare un ragguglio su questo.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Non da ragguglio a nessuno. Grazie. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr 27, Barresi.

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Allora, Presidente, Assessori, Consiglieri, niente, volevo dire che finalmente siamo giunti al completamento di questo statuto, che è stato portato da noi in terza commissione e quindi ne abbiamo parlato, abbiamo dato un nostro contributo e spero che questo serva sicuramente a dare linfa nuova all'azienda, all'AMET e quindi sicuramente con il contributo di tutti cercheremo di portare l'azienda ai... al vecchio, cioè al valore che aveva una volta, sperando con la buona volontà e la collaborazione di tutti. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Allora, non vedo altri interventi. Non c'è la replica della... c'è? C'è la replica. Nr 7 l'Assessore.

LIGNOLA LUCA – Assessore

Allora, nella - come dice il Consigliere Tomasicchio - gerarchia delle fonti, chiaramente, la norma è superiore. La norma imponeva questo ed il C.D.A. doveva fare questo per rispettare la norma. Noi abbiamo introdotto e, ricordo anche, che forse proprio nella commissione in cui... abbiamo riportato una richiesta, non so se sua o di un altro, proprio il corpo del testo della norma. Quindi è obbligatorio adeguarsi, quindi doveva farlo. Noi siamo semplicemente andati ad inserirli all'interno dello statuto. Abbiamo fatto un'ampia discussione con il Consigliere Laurora proprio su questa questione. Su quella... l'osservazione di Laurora è vincolante. Quindi se non è vincolante è chiaro che in quel momento sta l'altro organo qual è la posizione. Non è vincolante. Fosse obbligatoria effettivamente avremmo delle difficoltà

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

È vincolante. Deve dare un parere. Se non dà un parere non lo esprime. Noi abbiamo previsto un numero...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Decide la deliberazione in questi casi.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Questa cosa è prevista. Quindi se non c'è un parere vincolante chiaramente non c'è un parere. È come se non ci fosse un parere. In questo caso, secondo me...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Sì la norma... mi pare che però il numero che abbiamo previsto è un numero superiore.

LIGNOLA LUCA – Assessore

Sì, no, il numero del... uno più componenti. Diciamo, quello è stato probabilmente anche per una ragione proprio di necessità in quel momento perché non c'erano soggetti che potevano fare questo. Credo che sia anche un problema.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

No, non credo. Però ci sono delle situazioni di incompatibilità. Ci sono anche delle incompatibilità.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, Assessore, ha replicato, basta. Cioè non deve dialogare con nessuno.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ho capito. Ma lui può dire che domani pioverà, a noi, cioè interessa relativamente. Cioè se intende chiarire... cioè non è che si può estorcere il chiarimento. Allora, grazie.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Replica alla contro replica nr 28. Assessore, si può sedere, lei non dovrà parlare più. Prego.

LAURORA FRANCESCO – Consigliere Comunale

Assessore, secondo me, questo è un aspetto importante. Cioè è mai possibile che l'amministrazione, una parte di essa, non sa darmi una spiegazione. La legge che cosa prevede? Cioè voi avete il Presidente... peccato che non ci sta... altrimenti lo si chiamava a deporre, tra virgolette. Il Presidente ha nominato... il consiglio ha nominato due soggetti. Non voglio... non entro nel merito dei due soggetti, comunque due soggetti. Beh? Che succede? Perché non tre e non cinque? Mettevamo... si mettevano altre persone affianco a questi due. Grazie Presidente.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Allora, non ci sono altri interventi. Metto in votazione l'intero provvedimento.

BOTTARO AMEDEO

ASSENTE

FLORIO ANTONIO

ASSENTE

PAPAGNI ANTONELLA

ASSENTE

LAURORA CARLO	FAVOREVOLE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	ASSENTE
BRIGUGLIO DOMENICO	FAVOREVOLE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASSENTE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASTENUTO
LIMA RAIMONDO	ASTENUTO
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

20 favorevoli e 2 astenuti. C'è l'immediata esecutività da fare. Posso fare stessa votazione per l'immediata esecutività?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, possiamo fare la stessa votazione per l'immediata esecutività.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Carlo Casalino

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 3009 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: è affissa all'albo Pretorio dal 14 NOV 2017 al 29 NOV 2017 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 14 NOV 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 14 NOV 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 14 NOV 2017



Il Funzionario delegato
Dott. Carlo Casalino